COMUNE DI MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 16 febbraio 1994.

TITOLO I

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Autonomia della comunitá locale)

- 1. Il comune di Magré sulla Strada del Vino, quale comunitá locale, é autonomo.
- 2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunitá locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico-culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, la cultura e l'identitá di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignitá, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza fra i gruppi.
- 3. Il comune di Magré sulla Strada del Vino gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della Provincia Autonoma di Bolzano.

Articolo 2 (Funzioni - Finalità)

- 1. Il comune é titolare di funzioni proprie ed esercita altresí le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma.
- 2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, nr. 526 e quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale nelle materie riservate alla competenza legislativa dello Stato.
- 3. Il comune esercita le funzioni di cui al comma 2 nell'ambito delle specifiche leggi provinciali, le quali individuano altresí le funzioni da esercitare in forma associativa.
- 4. Particolari finalitá del Comune di Magré sulla Strada del Vino sono:
- a) RECUPERO DEL CENTRO STORICO L'architettura del centro storico di Magré ed il caratteristico paesaggio circostante sono di particolare importanza per il paese e devono pertanto essere particolarmente tutelati; l'amministrazione comunale favorisce il recupero edilizio e stimola la ripresa socio-economica del centro storico, promuovendo anche l'insediamento di esercizi ed attivitá tradizionali.
- b) RIO FAVOGNA Il rio Favogna, che attraversa il centro del paese, lo caratterizza e lo condiziona in modo particolare; rappresenta pertanto un fine prioritario per l'amministrazione comunale garantire la sicurezza della popolazione con interventi tecnici per regolare il bacino idrico, salvaguardando contemporaneamente la rivitalizzazione ecologica e l' integrazione architettonica nell'ambiente circostante.
- c) FAVOGNA DI SOTTO (altitudine m. 1044 s.l.m.) Per compensare svantaggi strutturali della frazione, deve essere perseguita, con il maggior impegno possibile, la creazione delle premesse economiche e sociali per evitare lo spopolamento della frazione. L'amministrazione comunale favorisce e promuove questo sviluppo, con particolare riguardo al rispetto della comunitá locale ed al rafforzamento dei legami con il capoluogo.
- d) VIABILITA' In via di principio, sul territorio comunale di Magré é vietata la costruzione di nuove strade e/o il potenziamento delle strade esistenti al fine della loro trasformazione in strade di collegamento con particolare importanza intercomunale. Eventuali deroghe a tale principio possono essere concesse solamente previa decisione del consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con votazione palese per appello nominale. L'amministrazione comunale considera tuttavia basilare migliorare il collegamento con la rete stradale provinciale e statale sita alla sinistra orografica del fiume Adige; a tal fine occorre realizzare al più presto il sottopassaggio ferroviario al km 124 + 180 ca., nonché allargare e rafforzare il ponte sul fiume Adige che porta alla frazione di San Floriano. L'amministrazione comunale intende migliorare e tutelare la sicurezza dei cittadini, promuovendo la costruzione di marciapiedi lungo le strade comunali e provinciali. L'amministrazione si impegna inoltre, affinché il territorio comunale sia servito da un'efficiente rete di servizi di trasporto pubblico, dando particolare importanza al

mantenimento della stazione ferroviaria di Magré.

e) EDILIZIA ABITATIVA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - Nell'assegnazione di terreni per l'edilizia abitativa e per insediamenti produttivi si dá la precedenza ai cittadini residenti, entro i limiti della vigente legislazione in materia.

CAPITOLO 2 LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Articolo 3

(Regolamenti)

- 1. Il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento nonché regolamenti indipendenti:
- a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza
- b) in ordine alla propria organizzazione
- c) sulle materie non regolate dalla legge.
- 2. Nelle materie che la legge riserva al regolamento la relativa potestá viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto.
- 3. Il regolamento viene approvato dal consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata per il periodo prescritto. Intervenuto anche l'eventuale controllo, il regolamento deve essere ripubblicato per 15 giorni ed entra in vigore all'ultimo giorno della seconda pubblicazione.

Articolo 4

(Pubblicitá dei regolamenti)

- 1. Il segretario comunale cura la raccolta dei regolamenti in vigore. Durante le ore d'ufficio essa rimane a disposizione dei cittadini per la presa in visione.
- 2. Regolamenti riguardanti la prestazione di servizi devono essere, su semplice richiesta e senza spese, distribuiti a tutte le famiglie e rispettivamente a tutti gli utenti

CAPITOLO 3 NORME PER LA TUTELA DEI GRUPPI ETNICI E LINGUISTICI

Articolo 5

(Principi)

- 1. E' uno dei fini primari dell'amministrazione comunale la tutela dei gruppi etnici e linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, nello statuto speciale per la Regione AutonomaTrentino Alto Adige e nelle relative norme di attuazione.
- 2. Quali minoranze linguistiche sono da intendere quei gruppi etnici riconosciuti come tali nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Articolo 6

(Attuazione concreta della tutela dei gruppi etnici e linguistici)

La tutela dei gruppi etnici e linguistici di cui all'articolo precedente si attua:

- a) con l'attenta considerazione degli interessi dei gruppi etnici e linguistici in sede locale e sostenendo i medesimi nell'ordinamento, nelle istituzioni e nei rapporti presso le sovraordinate amministrazioni;
- b) favorendo concretamente le attivitá letterarie, musicali, teatrali ed in genere ogni attivitá nel settore artistico;
- c) con la conservazione del patrimonio storico ed artistico ed incentivando biblioteche, musei ed accademie;
- d) con la conservazione e la cura degli usi e dei costumi;
- e) con la cura della lingua mediante il suo pubblico uso, con l'incentivazione dell'istruzione e dell'educazione permanente e con la toponomastica delle localitá, quella locale, nonché delle strade e dei fabbricati;
- f) favorendo la comunicazione e la collaborazione nonché lo scambio culturale fra i gruppi linguistici.

Articolo 7

(Accesso ad organi amministrativi)

Viene tutelato il diritto e rispettivamente l'interesse dei gruppi etnici e linguistici all'accesso ed alla partecipazione in sede di costituzione degli organi del comune e di quelli delle aziende e delle istituzioni da esso costituite o dal medesimo dipendenti.

TITOLO II GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 8

(Organi)

Organi del comune sono il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

Articolo 9

(Il consiglio comunale)

- 1. Il consiglio é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. Le attribuzioni assegnate al consiglio comunale non possono, nemmeno per singoli affari, essere delegate ad altri organi.
- 3. Il consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa del comune.
- 4. Il consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza dell'amministrazione ed adotta i relativi necessari provvedimenti.
- 5. La giunta comunale relaziona dettagliatamente, due volte all'anno, al consiglio in ordine all'attività amministrativa. Le citate relazioni saranno rese rispettivamente prima dell'approvazione del bilancio di previsione e prima dell'approvazione del conto consuntivo.
- 6. Per problemi di particolare complessitá o di speciale rilevanza politica il consiglio comunale, su richiesta di un quarto dei consiglieri in carica, puó sentire il parere di esperti, di rappresentanze professionali, del revisore dei conti, di esponenti di associazioni economiche. La citata audizione puó essere disposta anche dalla giunta comunale. Il relativo procedimento é regolato dal regolamento interno del consiglio comunale.
- 7. L'ordine del giorno per le sedute del consiglio comunale viene predisposto dal sindaco; devono in ogni caso essere prese in considerazione le relative proposte formulate dalla giunta comunale. I consiglieri comunali possono chiedere che determinati argomenti vengano posti all'ordine del giorno, presentando le relative mozioni.
- 8. Il sindaco convoca il consiglio comunale entro 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
- 9. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, da determinarsi dal consiglio comunale. Gli effetti giuridici connessi con la pubblicazione decorrono esclusivamente da quella eseguita all'Albo pretorio.
- 10. L'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare deve essere notificato ai consiglieri comunali almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta; per il computo dei 5 giorni non viene conteggiato il giorno di notifica. La notifica dovrá avvenire presso la residenza oppure presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel comune. L'invito alla seduta consiliare nella quale dovrá essere approvato il bilancio di previsione dovrá essere notificato 10 giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza l'invito puó essere validamente notificato 24 ore

prima della seduta.

- 11. Durante i sette giorni precedenti la seduta oppure, nei casi d'urgenza, nelle 24 ore precedenti la seduta medesima, ogni consigliere comunale ha diritto di consultare nell'ufficio comunale e durante le ore d'ufficio gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 12. Il consiglio comunale puó deliberare quando interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. In seconda convocazione, da indirsi per un altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano n. 7 consiglieri.
- 13. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano in forma palese, salvo la specifica diversa regolamentazione eventualmente prevista dal presente statuto o dal regolamento interno del consiglio comunale. La seduta deve essere dichiarata segreta quando in consiglio si ravvisi la necessitá di giudicare su qualitá o attitudini di persone.
- 14. Per singoli argomenti il consiglio comunale puó disporre, con decisione maggioritaria, la seduta segreta.
- 15. Le deliberazioni del consiglio comunale si intendono adottate quando il numero dei voti favorevoli prevalga su quello dei voti contrari.
- 16. Nelle votazioni, nelle quali é previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione puó contenere fino alla metá delle persone da nominare.
- 17. Il consiglio comunale approva il proprio regolamento interno con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. In seconda convocazione tale regolamento viene approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il regolamento interno disciplina la convocazione del consiglio, il numero legale per la validità delle sedute, lo svolgimento delle stesse, la votazione nonché l'attività delle commissioni nominate dal consiglio.
- 18. Per materie specifiche il consiglio comunale puó costituire nel suo seno commissioni permanenti.
- 19. Per singoli argomenti possono essere costituite commissioni temporanee, delle quali possono far parte anche esperti non appartenenti al consiglio comunale.
- 20. Il regolamento interno determina le attribuzioni delle commissioni nominate dal consiglio, le forme di pubblicitá dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al consiglio come pure la misura delle indennitá per la partecipazione alle sedute delle commissioni e del consiglio comunale.
- 21. A singoli consiglieri comunali possono essere attribuite funzioni particolari, eventualmente quali interlocutori con la popolazione di una determinata parte del territorio comunale, con associazioni, con comitati e con altre organizzazioni ed istituzioni locali. A singoli consiglieri comunali puó essere conferito l'incarico di seguire concreti programmi o progetti e rispettivamente di vigilare sulla loro attuazione oppure di coordinare iniziative private e pubbliche.
- 22. Il verbale delle sedute del consiglio comunale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato delle votazioni. Nei predetti verbali devono essere segnati i nomi dei consiglieri assenti con la precisazione delle assenze ingiustificate. I verbali vengono firmati dal presidente, dal segretario comunale e da un consigliere delegato.

Articolo 10 (Attribuzioni del consiglio comunale)

Il consiglio comunale, quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo decide sugli argomenti e sulle materie indicate nell'articolo 28 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 ottobre 1993, n. 19/L, nonché delibera in merito a quanto segue:

- fissazione dell'indennitá di carica del sindaco e del vicesindaco;
- determinazione della misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli assessori, ai membri di commissioni ed ai rappresentanti del comune in consorzi, per la partecipazione alle rispettive sedute;
- i provvedimenti nel procedimento per l'assunzione nonché la nomina del segretario comunale;
- la nomina del difensore civico:
- il conferimento della cittadinanza onoraria del comune di Magré sulla Strada del Vino.

Articolo 11

(Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali)

- 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione ed esercitano le loro funzioni senza obbligo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per opinioni o convinzioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni consiliari, a meno che non sussista fattispecie penalmente rilevante.
- 2. Il consigliere comunale ha l'obbligo ed il diritto di collaborare attivamente affinché il consiglio comunale possa adempiere alle sue funzioni quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della gestione del comune.
- 3. Il consigliere comunale puó presentare mozioni ed ordini del giorno su qualsiasi argomento che rientri nella competenza del consiglio comunale.
- 4. Con le interpellanze e con le interrogazioni il consigliere comunale esercita il proprio diritto di controllo. Il consigliere comunale puó presentare inoltre interrogazioni scritte al revisore dei conti, per ottenere informazioni su determinati atti e procedimenti.
- 5. Con l'illimitato diritto alla visione dei documenti e degli atti del comune il consigliere comunale partecipa alla funzione di indirizzo e di controllo spettante al consiglio.
- 6. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali viene disciplinato dalle norme del regolamento interno del consiglio.

Articolo 12

(Gettoni di presenza)

1. Spetta ai consiglieri ed assessori comunali un gettone di presenza per la

partecipazione alle sedute. Esso viene fissato per i consiglieri in ragione del 50% della misura massima legalmente stabilita. I relativi importi vengono aggiornati all'inizio di ogni anno in conformità al tasso ufficiale di inflazione comunicato dall'Istituto centrale di statistica, nell'intesa che non potrà comunque essere superato il limite massimo fissato dalla legge.

2. Il pagamento degli importi spettanti viene eseguito sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla segreteria comunale e liquidato possibilmente entro gennaio dell'anno successivo.

Articolo 13

(La giunta comunale)

- 1. La giunta comunale é composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori, eletti tra le file del consiglio comunale.
- 2. Il comune di Magré sulla Strada del Vino ha 4 assessori.
- 3. Il numero degli assessori spettanti a ciascun gruppo linguistico é rapportato alla consistenza del gruppo medesimo in seno al consiglio comunale, comprendendo nel relativo calcolo anche il sindaco. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta comunale, se nel consiglio vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo.
- 4. La giunta comunale viene convocata dal sindaco.
- 5. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
- 6. Le votazioni in giunta avvengono in forma palese La votazione deve avvenire in forma segreta quando si tratti di giudicare su qualitá o attitudini di persone.
- 7. La giunta comunale delibera con la partecipazione di almeno tre componenti. In seconda convocazione, da indirsi per un altro giorno, le deliberazioni sono valide purché partecipino almeno intervengano n. 2 componenti della giunta. Non sono ammesse astensioni dal voto. In caso di paritá di voti nessuna deliberazione si intende adottata e la votazione puó essere ripetuta per una sola volta; in caso di ulteriore paritá, prevale il voto del presidente.
- 8. Le deliberazioni della giunta comunale sono adottate quando il numero dei voti favorevoli prevalga su quello dei voti contrari.
- 9. Nelle votazioni nelle quali é previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione puó contenere fino alla metá delle persone da nominare.

Articolo 14

(Funzioni della giunta comunale)

- 1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; essa attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
- 2. Essa promuove iniziative atte a recepire maggiormente le esigenze della

cittadinanza ed a migliorare il clima di collaborazione e l'ambiente di lavoro.

Articolo 15 (Il sindaco)

- 1. Il sindaco é capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo; egli rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
- 2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresi alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.
- 3. In particolare spettano al sindaco le seguenti attribuzioni:
- a) ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attivitá; previa consultazione della giunta comunale, determina l'assegnazione di particolari funzioni a singoli consiglieri comunali;
- b) presiede i comitati e le commissioni (salvo quella giudicatrice per l'assunzione di personale), facendosi eventualmente sostituire dal vicesindaco o da un assessore;
- c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
- d) firma i mandati di pagamento, congiuntamente al segretario comunale ed al contabile;
- e) rilascia certificati ed attestati su quanto risulta dagli atti del comune;
- f) rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del comune;
- g) presiede le gare d'appalto e firma i contratti e le convenzioni, qualora tale funzione non sia riservata all'impiegato dirigente: queste mansioni possono essere delegate anche a singoli assessori;
- h) quale ufficiale del governo esercita le funzioni assegnategli dalle leggi dello Stato; vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

Articolo 16

(Il vicesindaco)

- 1. Entro 10 giorni dal giuramento, il sindaco nomina fra gli assessori il proprio rappresentante. Questo lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento. Il provvedimento di nomina deve essere reso pubblico e trasmesso al presidente della Giunta provinciale ed al Commissario del governo.
- 2. Qualora anche il vicesindaco sia assente od impedito, fa le veci del sindaco l'assessore più anziano di etá o, in mancanza di assessori, il consigliere più anziano di etá.
- 3. Il sindaco puó revocare la nomina del vicesindaco in ogni momento. Anche la revoca deve essere resa pubblica e portata a conoscenza del Presidente della Giunta

provinciale e del Commissario del governo. La nomina del nuovo vicesindaco dovrá avvenire entro il termine di 10 giorni.

Articolo 17

(Elezione del sindaco e della giunta comunale)

- 1. Il sindaco e la giunta comunale sono eletti dal consiglio nella prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti, a votazione palese per appello nominale. Su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati queste votazioni sono da eseguirsi a scrutinio segreto.
- 2. L'elezione deve avvenire comunque, entro 40 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si é verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
- 3. Alla convocazione del consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta comunale provvede il consigliere più anziano di etá e rispettivamente, nel caso di impedimento di quest'ultimo, il consigliere che lo segue per etá; l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri eletti 10 giorni prima della data fissata per la seduta.
- 4. L'elezione del sindaco e della giunta avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune. Esso deve essere depositato durante l'orario di servizio nella segreteria comunale almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a disposizione dei consiglieri eletti e deve contenere, oltre all'illustrazione degli obiettivi che si intendono realizzare nei diversi settori dell'amministrazione comunale e nei pubblici servizi, nonché all'indicazione ed illustrazione di eventuali investimenti previsti, anche il nome delle persone proposte quale sindaco e quali assessori.
- 5. Il suddetto documento programmatico deve essere letto ed illustrato in consiglio prima dell'elezione del sindaco.
- 6. L'elezione del sindaco e degli assessori avviene in questo ordine secondo la procedura prevista dalla legge regionale, fermo restando che l'approvazione del documento programmatico si effettua congiuntamente all'elezione del sindaco.

Articolo 18

(Sfiducia costruttiva)

- 1. Il sindaco e la giunta decadono dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, presentata da almeno un quarto dei consiglieri in carica, col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 2. Il relativo documento deve essere indirizzato al sindaco e depositato presso la segreteria comunale, la quale ne rilascia ricevuta.
- 3. Il consiglio comunale deve essere convocato per la trattazion del documento suddetto entro 20 giorni dal suo deposito.
- 4. Il voto di sfiducia puó riguardare solo il sindaco e l'intera giunta comunale, non il solo sindaco o singoli assessori.
- 5. Il documento di sfiducia costruttiva deve contenere:
- a) i motivi concretamente formulati che giustificano la revoca della fiducia,
- b) il nuovo documento programmatico,

- c) i nominativi delle persone proposte per la carica di sindaco e di assessori.
- 6. La seduta del consiglio comunale per la trattazione della sfiducia costruttiva viene convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere piú anziano di etá.
- 7. Sulla mozione si decide con un'unica votazione palese per appello nominale. L'accettazione del voto di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del sindaco e degli assessori, nonché la contemporanea nomina del nuovo sindaco e dei nuovi assessori.
- 8. La giunta decaduta cura l'ordinaria amministrazione del comune fino al giuramento del nuovo sindaco.

Art. 19

(Il difensore civico)

- 1. Quale garante dell'imparzialitá e del buon andamento dell'amministrazione comunale, il comune di Magré sulla Strada del Vino istituisce la carica del difensore civico.
- 2. Tale istituto viene attivato mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia autonoma, ai sensi del 3. comma, dell'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 ottobre 1993, n. 19/L.

Articolo 20

(Il revisore dei conti)

- 1. Il revisore dei conti é un organo tecnico ausiliario del comune, al quale compete la vigilanza sulla regolaritá contabile e finanziaria della gestione amministrativa comunale. Il revisore esercita funzioni di controllo interno, di consulenza e di collaborazione, sottoponendo al consiglio comunale eventuali proposte migliorative, secondo le disposizioni di cui all'apposito regolamento approvato con D.P.G.R. n. 7/L del 20.05.1993.
- 2. Il revisore dei conti puó partecipare alle sedute del consiglio comunale; a tale fine gli saranno inviati gli inviti alle sedute consiliari.
- 3. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni il revisore dei conti ha libero accesso a tutti gli atti e documenti del comune.
- 4. Il consiglio comunale puó eventualmente incaricare il revisore dei conti di esaminare singoli provvedimenti aventi rilevanza contabile.
- 5. Il revisore dei conti puó essere consultato in sede di approntamento del bilancio di previsione e presentare eventuali osservazioni e proposte.
- 6. Su richiesta, al revisore dei conti dovranno essere consegnate una copia completa del bilancio di previsione divenuto esecutivo, nonché tutte le deliberazioni relative a variazioni di bilancio.
- 7. Impregiudicati i casi previsti dalla legge, non puó essere nominato quale revisore dei conti chi sia parente od affine in linea ascendente o discendente fino al quarto grado del sindaco o degli assessori, chi abbia una lite pendente col comune o con le sue aziende e chi abbia assunto incarichi professionali da parte del comune.

Art. 21

(Controllo interno della gestione economica)

- 1. Al fine di ricavare dati ed elementi per il controllo dell'economicità e della produttività dei singoli servizi pubblici o parti di essi previsti in bilancio, potrà essere eseguita un'analisi dei costi. Il procedimento ed i contenuti della menzionata analisi formeranno oggetto del regolamento comunale di contabilità. Il revisore dei conti valuta i risultati ricavati da detta analisi e sottopone all'amministrazione comunale proposte per migliorare l'economicità e/o la produttività dei servizi.
- 2. Su richiesta del consiglio comunale i revisori forniscono delucidazioni verbali in ordine alle predette proposte.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

> CAPITOLO 1 GLI UFFICI

Art. 22

(Struttura degli uffici comunali)

Gli uffici comunali sono strutturati secondo i seguenti settori:

- 1. Segreteria ed affari generali
- 2. Contabilitá
- 3. Uffici demografici
- 4. Servizi tecnici.

CAPITOLO 2 IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 23

(Posizione giuridica)

- 1. Il segretario comunale é il funzionario più elevato di grado del comune. Egli viene nominato dal consiglio comunale nel rispetto delle norme fissate con legge regionale e deve essere iscritto in apposito Albo regionale per la Provincia di Bolzano.
- 2. Il segretario comunale é l'unico funzionario dirigente del comune e in tale qualitá dipende dal sindaco.

Art 24

(Funzioni del segretario comunale)

Il segretario comunale

- partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale;
- redige i verbali delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale, facendosi coadiuvare da altro personale; egli firma i predetti verbali assieme ad un componente del rispettivo organo deliberante;
- autentica le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale apponendo la propria firma;
- é il capo del personale;
- coordina e dirige l'attività degli uffici e dei vari settori di servizio del comune;
- cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito dell'attivitá amministrativa comunale:
- é responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede alla loro pubblicazione ed all'invio agli organi di controllo e dispone i successivi provvedimenti;

- adempie ai compiti affidatigli dal sindaco;
- roga, su richiesta del sindaco, i contratti e gli atti nei quali il comune é parte contraente;
- esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare esercita le seguenti funzioni:
- a) quale organo consultivo:
- rilasciando il parere sulla legittimità di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al consiglio ed alla giunta comunale;
- rilasciando pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo che gli possono essere caso per caso richiesti o specifici pareri legali per gli organi deliberanti;
- partecipando su eventuale richiesta della amministrazione a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'amministrazione;
- partecipando a commissioni esterne ed a simili organismi previa autorizzazione del sindaco;

b) quale organo di amministrazione attiva:

- adottando sotto la propria personale responsabilitá i provvedimenti con rilevanza giuridica anche esterna, necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, ad eccezione di quegli atti riservati per legge agli organi elettivi;
- presiedendo le commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione del personale;
- firmando i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di economato;
- partecipando alle revisioni di cassa alle scadenze stabilite;
- c) quale garante della legalitá nell'amministrazione e del regolare svolgimento dell'attivitá amministrativa:
- comunicando ai capigruppo consiliari le deliberazioni della giunta comunale previste al comma 2 dell'art. 95 del T.U.O.C.;
- ricevendo ed evadendo le richieste di controllo tutorio di deliberazioni della giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei comuni;
- ricevendo le opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio;
- ricevendo le dichiarazioni di dimissioni del sindaco e degli assessori nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia;
- partecipando con funzioni consultive e senza diritto di voto alle sedute delle commissioni comunali istituite per legge e ne redige i verbali, fatta salva la possibilità di delega ad impiegati nei casi nei quali la legge non preveda espressamente la sua presenza;
- d) quale superiore gerarchico del personale:
- dirigendo e motivando i collaboratori nell'intento di favorire iniziative atte a recepire maggiormente le esigenze della cittadinanza ed a rendere efficiente ed economica la gestione amministrativa;
- contestando gli addebiti disciplinari, proponendo i relativi provvedimenti,

irrogando le ammonizioni scritte nonché le censure.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Articolo 25 (Gestione dei servizi comunali)

I servizi pubblici del comune vengono gestiti in economia diretta se economicamente sostenibili.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 26

(Copertura delle spese e patrimonio)

- 1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta ai comuni dalla legge il comune, per principio, intende raggiungere la copertura delle spese per i singoli servizi pubblici nella misura massima possibile con la riscossione dei corrispettivi dovuti per la concreta fruizione dei servizi medesimi.
- 2. La consistenza del patrimonio del comune deve essere accertata ed evidenziata nell'inventario. Il comune intende utilizzare nel miglior modo possibile i propri beni fruttiferi.

Articolo 27

(Regolamento di contabilitá)

- 1. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere che, nell'ambito della normativa regolante il servizio di economato, si provveda in economia diretta all'acquisto di beni di consumo ed al conferimento di incarichi per prestazioni di servizio da parte di terzi, nell'intesa che i suddetti provvedimenti dovranno riguardare la gestione ordinaria.
- 2. La direzione e la vigilanza del servizio di economato dovranno essere affidate ad un apposito caposervizio.
- 3. Il pagamento dei conti e delle fatture per forniture e prestazioni da parte di terzi nell'ambito del servizio di economato sará disposto dal competente caposervizio, previo accertamento della regolaritá della documentazione.

Articolo 28

(Pagamento di fatture per forniture e prestazioni)

- 1. Il pagamento di fatture per forniture e prestazioni da parte di terzi sulla base di regolari impegni assunti dalla giunta comunale, viene disposto dal competente caposervizio, previo accertamento della regolaritá della documentazione presentata.
- 2. In caso di assenza, impedimento o contrasto d'interessi del caposervizio, il pagamento di fatture di cui al suindicato punto 1 é disposto dal segretario comunale.

TITOLO VI

FORME DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI O CON ALTRI ENTI

PUBBLICI

Articolo 29

(Collaborazione intercomunale)

Il comune di Magré sulla Strada del Vino promuove anche la collaborazione con altri comuni per l'istituzione di nuovi servizi e per il potenziamento di servizi esistenti di carattere intercomunale.

Articolo 30

(Collaborazione con altri enti)

Per la realizzazione di iniziative nel campo culturale, sociale ed economico il comune favorisce la collaborazione con enti, associazioni e comitati cittadini, sia in sede locale che a livello intercomunale.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPITOLO 1 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI LORO DIRITTI

Articolo 31 (Campo di applicazione)

- 1. Al fine di creare e mantenere costanti rapporti con la cittadinanza e come base organizzativa dell'amministrazione locale, il comune promuove la partecipazione popolare per la tutela dei diritti del cittadino e per il buon andamento dell'amministrazione
- 2. Fatte salve le norme circa l'esercizio dei diritti civili e politici, i diritti di partecipazione popolare di cui al presente titolo, spettano ai cittadini residenti nel comune.

Articolo 32

(Rapporti fra il comune, associazioni e cooperative)

- 1. Il comune valorizza le associazioni e cooperative previste dal 1. comma dell'art. 92 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 ottobre 1993, n. 19/L, sostenendo in particolare gruppi, associazioni locali e persone che svolgano la loro attività in campo sociale, giovanile, del tempo libero e culturale, nonché quelle organizzazioni costituite per la tutela dei gruppi etnici e linguistici, dell'ambiente e per la parità dei diritti tra donna e uomo.
- 2. A tal fine dette organizzazioni vengono riconoscute, sostenute e viene promossa la loro partecipazione alla gestione amministrativa della comunitá locale. Riconosciuto il valore di un'intensa attivitá associativa per la comunitá locale, spetta al sindaco promuovere in particolar modo il buon funzionamento delle associazioni e la collaborazione fra le stesse.
- 3. Fermo restando il carattere di volontariato nell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione:
- a) partecipazione delle associazioni e gruppi al procedimento amministrativo mediante istanze e proposte nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi delle comunitá stesse;
- b) possibilitá di delega di funzioni comunali alle suddette comunitá a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni, nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.
- 4. Nell'ambito della propria competenza, il comune di Magré sulla strada del vino assicura l'indipendenza, la libertá ed il pari trattamento delle citate comunitá, associazioni, gruppi e persone.

Articolo 33

(Forme speciali di partecipazione)

1. Nei rapporti con la popolazione il comune favorisce in modo particolare la gioventú, la famiglia e gli anziani.

Articolo 34

(La partecipazione diretta)

- 1. Il cittadino, singolo od associato, a prescindere dai suoi diritti di informazione, di accesso agli atti e documenti e di partecipazione ai procedimenti, puó proporre all'amministrazione istanze e proposte, le quali, anche in forma riunita, entro 30 giorni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente; ha inoltre diritto di rivolgere interrogazioni scritte al sindaco, alle quali deve essere data risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento.
- 2. Almeno una volta all'anno la giunta comunale convoca una riunione cittadina, durante la quale saranno illustrati i principali obiettivi dell'attivitá amministrativa

locale.

CAPITOLO 2 IL REFERENDUM POPOLARE

Articolo 35 (Il referendum popolare)

- 1. INIZIATIVA: Su materie rientranti nella propria competenza il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, espresso con votazione palese per appello nominale, puó disporre l'indizione del referendum popolare. Il referendum propositivo e consultivo puó inoltre essere richiesto dai cittadini dietro istanza firmata da un numero pari ad almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. In quest'ultimo caso il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con votazione palese per appello nominale, dispone l'indizione del referendum popolare richiesto.
- 2. Il referendum deve avvenire sulla base di uno o di piú quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile e puó riguardare solo argomenti di interesse generale, ad esclusione di:
- a) materie che non rientrino nella competenza dell'amministrazione locale;
- b) quesiti riguardanti i gruppi etnici e linguistici;
- c) questioni di natura religiosa;
- d) questioni elettorali e riguardanti il personale;
- e) argomenti che negli ultimi tre anni hanno giá formato oggetto di referendum popolare;
- f) questioni riguardanti la contabilitá ed il sistema tributario del comune.
- 3. AMMISSIONE: Ai fini dell'ammissibilitá del referendum, la richiesta avanzata dal comitato promotore o da un decimo dei firmatari richiesti al punto 1., viene esaminata da un'apposita commissione di esperti, composta da tre persone; l'esame deve avvenire prima della raccolta delle firme. La commissione viene nominata dal consiglio comunale all'inizio di ogni legislatura per tutta la sua durata.
- 4. Nel caso di ammissione del referendum su iniziativa popolare come cure nel caso che il referendum venga disposto dal consiglio comunale, il sindaco, entro 60 gioni, indice il referendum stesso; esso non puó avvenire contemporaneamente ad altre consultazioni elettorali; é ammessa una deroga a tale termine, qualora si intenda indire congiuntamente più referendum nello stesso anno. L'avviso di convocazione del referendum deve contenere i quesiti chiaramente formulati, il luogo e l'orario della votazione. Le modalitá di informazione, la propaganda elettorale, le norme regolanti la votazione ed, in particolare, la formazione delle liste elettorali, l'istituzione delle sezioni elettorali, nonché la costituzione delle commissioni elettorali, formeranno oggetto di un apposito regolamento.
- 5. Il referendum é valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene piú del 50% dei voti validi. Fra gli aventi diritto al voto di cui al presente articolo, sono compresi gli iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché tutti i giovani residenti nel territorio comunale che alla data del referendum abbiano compiuto il 15. anno di etá.
- 6. EFFETTI. L'esito del referendum é vincolante per l'amministrazione comunale ed

il consiglio comunale puó derogarvi solo nel caso in cui paventi un motivato e fondato danno per il comune.

7. Il referendum puó essere effettuato congiuntamente da piú amministrazione comunali previo concordamento delle rispettive modalitá.

CAPITOLO 3 L'INFORMAZIONE

Articolo 36 (Il diritto all'informazione)

- 1. Il comune assicura la maggiore e tempestiva informazione possibile per il tramite dei propri uffici addetti, mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica a norma di legge ed apposito regolamento comunale.
- 2. Le norme regolamentari assicurano inoltre l'informazione sullo stato degli atti e del procedimento, sull'ordine di trattazione delle domande, delle istanze e dei progetti, nonché di altri adottandi provvedimenti.

Articolo 37

(Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti)

- 1. Tutti gli atti amministrativi del comune sono pubblici ad eccezione di quelli dichiarati riservati dalla legge e di quelli che, ai sensi del regolamento comunale e con provvedimento del sindaco, vengono dichiarati di temporanea riservatezza.
- 2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gratuita visione ed esame degli atti, nonché al rilascio di copie di questi, dietro rifusione dei costi di riproduzione.
- 3. Il diritto di accesso ai documenti é inteso quale mezzo per la loro tempestiva e completa pubblicitá, tendente a favorire una migliore collaborazione dei cittadini e della tutela dei loro diritti.

TITOLO VIII DECENTRAMENTO

Articolo 38 (Organi periferici)

Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal comune, nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali che assicurino la massima funzionalità ed efficienza, il consiglio comunale con apposito regolamento puó disporre un decentramento dei servizi offerti sul proprio territorio. Con lo stesso regolamento vengono fissati i principi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.